



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 2366 DEL 23/07/2026

SETTORE Ambiente, Concertativi ed Edilizia
SERVIZIO ATO e servizi ambientali

OGGETTO: DECISIONE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.G.I. INGEGNERIA S.R.L. PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E CONNESSE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO E CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL POLO IMPIANTISTICO PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL BOSCACCIO, IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV). CIG: BC6FB9C3B1

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 219 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 del 18/12/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Decreto del Presidente n. 12 del 12/01/2026, con il quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2026-2028, assegnando al dirigente del settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia la gestione del capitolo di uscita 705400 “ATO Rifiuti Prestazioni di Servizi Gara Discarica” nell’ambito della Missione 09 - Programma 03;

- il Decreto del Presidente n. 101 del 12/03/2026, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

VISTI ALTRESÌ:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D. L. 12 settembre 2014 n. 133 che definisce gli Enti di Governo delle Aree Omogenee;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 19 luglio 2022 con cui la Regione Liguria ha approvato l’Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026 (PGR);
- il Decreto Regione Liguria n. 1766 del 16.03.2023, con cui è stato emesso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avente ad oggetto “Ampliamento a valle (Fase 1 + 2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell’impianto TMB presso il Polo Impiantistico del Boscaccio nel Comune di Vado Ligure”;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Savona, anche in forza di Accordo stipulato con l’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), deve procedere, entro il 31.12.2026, all’affidamento della realizzazione dell’ampliamento e concessione della gestione del polo impiantistico sito in località Boscaccio, Comune di Vado Ligure (SV);
- in tale contesto, considerato che attualmente il polo è gestito dalla Società ECOSAVONA S.r.l., sarà necessario individuare del valore di subentro eventualmente da riconoscere a quest’ultima, nonché predisporre gli atti di gara ad evidenza pubblica, sia nell’ipotesi di presentazione di una proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, sia in caso di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- la Provincia di Savona dovrà conseguentemente avere un supporto specialistico consistente principalmente e sinteticamente nelle seguenti attività:
 1. Predisposizione di una perizia di valutazione del valore di subentro;
 2. Valutazione eventuale proposta di finanza di progetto e documenti gara;
 3. Predisposizione avviso pubblico e documentazione di gara.
- si è proceduto ad effettuare una ricognizione all’interno dell’Ente al fine di individuare professionalità analoghe a quelle richieste per il presente servizio, mediante avviso approvato con determina dirigenziale n. 2078 del 26.06.2026, pubblicato nella apposita sezione Intranet per sette giorni consecutivi dal 30.06.2026;
- tale atto di ricognizione ha dato esito negativo;
- deve pertanto ricorrersi a professionalità esterne;

VISTE ALTRESÌ:

- la relazione generale illustrativa di cui al prot. 36610 del 16.07.2026, redatta in ossequio a quanto previsto dall’art. 41 comma 12 e dall’Allegato 1.7, art. 4 bis, d.lgs. 36/2023;
- il documento di stima economica dell’affidamento, acquista al protocollo col n. 36609 del

16.07.2026;

PRESO ATTO CHE giusta assegnazione P.E.G. parte finanziaria per gli anni 2026-2028 capitolo di uscita 705400 “ATO Rifiuti Prestazioni di Servizi Gara Discarica” nell’ambito della Missione 09 - Programma 03, occorre procedere con l'acquisizione di servizi per un importo di Euro 59.780,00 compresi IVA e contributi previdenziali se e quando previsti;

CONSIDERATO che non sono previste le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 24 della Legge n. 448/2001;

DATO ATTO:

- che all’affidamento di cui all’oggetto si è proceduto tramite piattaforma telematica SINTEL;
- che è stata presentata richiesta di offerta (RdO) alla S.G.I. Ingegneria S.r.l. (Partita IVA 01682020381), la quale risulta presente sulla Piattaforma di Mercato Elettronico SINTEL e si ritiene risponda a tutte le esigenze dell’Ente;

VISTA l’offerta presentata dalla S.G.I. Ingegneria S.r.l. per un importo di € 59.780,00 IVA e contributi compresi;

CONSIDERATA adeguata e congrua l’offerta di cui sopra, considerata la complessità delle questioni da affrontare e le conclusioni del documento di stima economica prot. 36609 del 16.07.2026;

TENUTO CONTO che si è proceduto con la verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali e che lo stesso affidatario ha necessaria esperienza;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;

VERIFICATA, altresì, la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D. Lgs. 276/2003 (DURC prot. n. 37693 del 22.07.2026);

DATO ATTO, infine, che il presente atto, ai sensi del secondo comma dell’art. 17 del D. Lgs. 36/2023 definisce:

- individuazione dell'oggetto della presente decisione: supporto specialistico al RUP nelle attività di calcolo del valore di subentro eventualmente da riconoscere alla società Ecosavona S.r.l., nonché nella predisposizione degli atti di gara ad evidenza pubblica, sia nell’ipotesi di presentazione di una proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, sia in caso di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- l'importo: Euro 59.780,00 comprensivo di IVA ed accessori;

- il contraente: S.G.I. Ingegneria S.r.l. (Partita IVA 01682020381);
- che l'affidataria è in possesso dei requisiti generali e speciali ed ha l'adeguata competenza nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO:

- che l'affidamento in oggetto trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 705400 e che la prestazione sarà esigibile nell'anno in corso;
- che si è provveduto ad acquisire il CIG: **BC6FB9C3B1** ;
- che il corrispettivo pari ad Euro 59.780,00, secondo la valutazione di congruità, appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che pertanto è possibile procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto;
- che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno della spesa sul Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2026;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 44 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per tutto quanto indicato in premessa, di affidare il servizio di assistenza specialistica di supporto al RUP nelle attività di calcolo del valore di subentro eventualmente da riconoscere alla società Ecosavona S.r.l., nonché nella predisposizione degli atti di gara ad evidenza pubblica, sia nell'ipotesi di presentazione di una proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, sia in caso di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse alla S.G.I. Ingegneria S.r.l. (Partita IVA 01682020381) per un importo di € 59.780,00 compresi IVA e contributi previdenziali se e quando previsti;
2. di approvare lo Schema di Disciplinare d'Incarico, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la relativa spesa sul Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, per l'importo di Euro 59.780,00 compresi IVA e contributi previdenziali se e quando previsti, a favore della S.G.I. Ingegneria S.r.l. (Partita IVA 01682020381), dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2026;
4. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
5. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il

rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;

6. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Danilo Burastero;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
I	2026	09031.03.007054 00	ATO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI GARA DISCARICA	S.G.I. INGEGNERIA SRL	59.780,00	U.1.03.02.99.002

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
		DA DEFINIRE	P7 - Ambiente, Concertativi ed Edilizia		BC6FB9C3B1

Il Dirigente
Canepa Alessio



“ALLEGATO A”

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP

TRA

la Provincia di Savona, rappresentata dall'ing. Danilo Burastero, quale Dirigente Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia in carica presso la sede dello stesso Ente in Savona, Via Sormano 12, C.F./P.I. 00311260095, nel prosieguo anche solo Provincia,

E

XXXXXXX, nel prosieguo anche solo “Affidatario” o “Contraente”

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico del presente disciplinare consiste nel servizio di supporto tecnico, operativo, amministrativo nelle attività di calcolo valore di subentro in ambito della concessione in oggi in capo a Ecosavona S.r.l. relativa al polo impiantistico del Boscaccio, Vado Ligure; valutazione piani economico finanziari aventi ad oggetto la realizzazione e concessione gestione del medesimo polo; attività di supporto al RUP nella indicenda gara di affidamento per realizzazione dell'ampliamento e gestione del polo impiantistico per trattamento e smaltimento rifiuti sito in località Boscaccio, Vado Ligure.

L'incarico comprende, in particolare, le seguenti attività:

A) Predisposizione di una perizia di valutazione del valore di subentro:

- Previa richiesta, all'attuale gestore, dei dati contabili (libri cespiti civilistici e fiscali) e dei documenti di progetto e di collaudo degli investimenti realizzati, verifica della documentazione ricevuta e individuazione delle voci critiche;
- Realizzazione di una stratificazione dei cespiti storici e previsionali (investimenti) per verificare per le singole immobilizzazioni, l'attinenza, la congruità e la valorizzazione;
- Verifica della congruità dei costi sostenuti, al fine di evitare l'eccessiva valorizzazione, a carico del servizio pubblico, degli investimenti realizzati;
- Applicazione delle formule ARERA per il calcolo del valore di subentro e predisposizione di un modello di calcolo funzionale alla predisposizione di diverse ipotesi che considerino diversi timing di subentro e valorizzazione degli investimenti in corso d'opera e previsti, con indicazione, in un'apposita sezione, della stima del relativo valore di subentro.

B. Valutazione eventuale proposta di finanza di progetto e documenti gara:

- Analisi del PEF, della matrice dei rischi, della documentazione contrattuale, completezza documentale rispetto alle disposizioni dell'art 193 del D.lgs 36/2023, alle regole degli equilibri economico finanziari, parametri finanziari di riferimento (TIR, VAN, DSCR, LLCR, ecc).

- Predisposizione proposta elenco richieste integrazioni documentali, supporto in eventuali momenti di confronto anche con l'operatore economico. Rivalutazione documentazione dopo integrazione.
- C. Predisposizione avviso pubblico e documentazione di gara**
- Predisposizione avviso pubblico e documentazione di gara sia in caso di presentazione preliminare di proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, sia in caso di richiesta di manifestazione di interesse alla presentazione di una proposta di finanza di progetto (schema disciplinare di gara/capitolato, convenzione, supporto alla stazione unica appaltante anche in materia di partenariato pubblico privato, ipotesi criteri di gara).

L'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità derivanti dalla prestazione, e si impegna ad eseguirla nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e della normativa vigente in materia.

Art. 2 - Requisiti e organizzazione del gruppo di lavoro

L'affidatario deve garantire un team di lavoro composto da figure con comprovata esperienza nel settore dell'analisi economico finanziaria dei progetti, in materia di regolazione tariffaria ed in progetti relativi a realizzazione/ampliamenti discariche per rifiuti.

Nel team deve essere individuato un "Coordinatore del supporto" che fungerà da interfaccia diretta con il RUP.

Art. 3 - Obbligazioni generali

Il Contraente deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo.

Art. 4 - Oneri del Contraente nello svolgimento delle prestazioni

Sono a carico del Contraente i sopralluoghi ed i trasferimenti necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 5 - Durata dell'incarico

La durata del servizio è fissata in un massimo di 12 mesi naturali consecutivi, decorrenti dall'avvio del servizio formalizzato mediante comunicazione formale del Responsabile del Procedimento, con il necessario rispetto delle seguenti scadenze:

- A) Predisposizione di una perizia di valutazione del valore di subentro da effettuare entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'ottenimento della documentazione necessaria;
- B) Valutazione eventuale proposta di finanza di progetto e documenti gara da effettuare entro il termine massimo di trenta giorni dall'ottenimento di tutta la documentazione necessaria;
- C) Predisposizione avviso pubblico e documentazione di gara da effettuare entro il termine massimo di trenta giorni dall'ottenimento di tutta la documentazione necessaria.

Art. 6 - Pagamenti del corrispettivo in acconto e a saldo

1. Il corrispettivo è corrisposto al termine di ciascuna fase descritta sub articolo 5, limitatamente al compenso maturato, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Provincia, il Contraente ha diritto agli interessi come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

Art. 7 – Garanzia assicurativa del Contraente

Il Contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, il Contraente deve essere in possesso e deve aver prodotto, preventivamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare, idonea polizza assicurativa professionale per tutte le prestazioni del servizio di cui al presente disciplinare. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico. La polizza deve prevedere espressamente anche la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, nonché da eventuali associati e consulenti. Tale polizza numero < > del < >, rilasciata da < >, è stata acquisita agli atti con protocollo n. < > del < >

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Contraente è responsabile nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del presente disciplinare. Il soggetto incaricato che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni del Codice e dal presente disciplinare è tenuto a risarcire i danni derivanti alla Provincia in conseguenza dell'inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'art. 7, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

Art. 9 - Ulteriori obblighi a carico del Contraente

1. Resta a carico del Contraente ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Provincia.
2. Il Contraente inoltre è tenuto al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché del Codice di comportamento per i dipendenti della Provincia.

Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Contraente deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Il Contraente è obbligato a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dal Contraente per l'esecuzione del servizio, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori

1. Il Contraente è tenuto alla piena osservanza dei principi e delle misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il Contraente è tenuto a sostenere i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente disciplinare o previsti negli atti da questo richiamati, il Contraente ha prestato garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria/Polizza assicurativa numero < > in data < >, rilasciata da < > per l'importo di < > euro, acquisita agli atti con protocollo n. < > del < >.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente disciplinare.

Art. 13- Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione crediti

1. Il subappalto può essere autorizzato se il Contraente ha indicato in sede di offerta le parti del servizio da subappaltare e secondo la procedura, nei limiti e alle condizioni indicate dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare e l'intera attività di supporto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La cessione dei crediti è regolata dall'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - Tracciabilità finanziaria

Il Contraente dovrà assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità finanziaria. Il Contraente, inoltre, s'impegna a comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi di eventuali nuovi conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi.

Art. 15 - Riservatezza dei dati

L'affidatario (e tutti gli eventuali collaboratori), ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR è tenuto alla riservatezza dei dati e alla non divulgazione dei dati desunti dal servizio affidato ed è, altresì, informato del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della medesima normativa.

Art. 16– Controlli

Per quanto attiene i controlli in ordine all'operato del Contraente affidatario, gli stessi spettano al Responsabile del Procedimento, secondo le competenze previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed inoltre la Provincia potrà svolgere, tramite il Servizio ATO e Servizi Ambientali, una funzione ispettiva sulle attività oggetto dell'incarico, con ampia facoltà di controllo sulle eventuali inadempienze od irregolarità, con possibilità di risoluzione dell'incarico nelle ipotesi di cui al successivo articolo.

Art. 17 - Inadempimenti e penali

1. Il Contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono al servizio oggetto del presente disciplinare.
2. Salvo il caso di forza maggiore o di causa imputabile esclusivamente alla Provincia, in caso di accertate inadempienze o difformità nella gestione dei servizi rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare imputabili al Contraente, il DEC invierà allo stesso contestazione scritta tramite PEC con specifica indicazione dell'inadempienza o difformità riscontrata, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

3. Il Contraente deve comunicare tramite PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine di cui al comma 2, la Provincia con formale atto applica una penale nella misura di seguito indicata:
 - a) l'importo della penale nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale;
 - b) per ogni altro inadempimento imputabile al Professionista è applicata una penale da 50 (cinquanta) euro a 500 (cinquecento) euro, fissata in ragione della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva nella stessa infrazione, la sanzione applicata è aumentata fino al 50%, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
5. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione del contratto.
6. La Provincia procede al recupero delle penalità di cui al presente articolo mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti. In caso di insufficienza, si rivale sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 12 del presente disciplinare. In tale ultimo caso, il Professionista è tenuto al reintegro della garanzia, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 19.
7. La Provincia, oltre all'applicazione delle penali, ha facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il Professionista dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c.

1. Se il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Contraente. Il RUP formula la contestazione degli addebiti al Professionista, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se il Professionista non controdeduce nel termine assegnato, la Provincia, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, se per negligenza del Contraente l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna al Contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a due (2) giorni, entro i quali il Professionista dovrà eseguire le prestazioni.
4. Scaduto il termine di cui al comma precedente, è redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente, e se l'inadempimento permane, la Provincia risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'articolo 17.
5. Può costituire causa di risoluzione del contratto, da applicare previo contraddittorio ai sensi dei commi precedenti, anche uno dei seguenti inadempimenti:

- attività esercitata in violazione delle disposizioni contrattuali e di legge o per attività esercitata in modo scorretto e dalla quale possa derivare conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- comportamenti del Contraente idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Provincia da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico dello stesso Contraente;
- casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Professionista;
- violazione delle disposizioni in materia di personale e sicurezza sul lavoro;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di comportamento di cui all'articolo 21.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e dell'eventuale maggiore spesa documentata sostenuta dalla Provincia per affidare ad altro operatore economico i servizi oggetto del capitolato.

Art. 19- Risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

1. Fermo quanto previsto all'articolo 18, la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto a semplice richiesta di volersi avvalere della clausola, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 e dell'articolo 1457 del Codice civile nei seguenti casi:

- a per la seconda infrazione rilevata relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale impiegato nel servizio;
- b interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- c qualora venga meno in corso di esecuzione anche uno solo dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 dichiarati in sede di offerta;
- d mancato rinnovo, entro i termini richiesti dalla Provincia, della copertura assicurativa di cui all'articolo 7;
- e mancata reintegrazione entro i termini richiesti dalla Provincia, dell'importo della cauzione definitiva escussa di cui all'articolo 12;
- f cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
- g fallimento o procedura concorsuale del Professionista;
- h inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) del corrispettivo contrattuale.

Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 121 del Codice dei contratti, la Provincia può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle condizioni di cui all'articolo 122, comma 1, dello stesso codice sono soddisfatte.

2. La Provincia risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'articolo 122, comma 2, del Codice dei contratti e nell'ipotesi di cui all'articolo 83 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia, nel caso di mancato rispetto del Protocollo d'intesa per la legalità e la sicurezza.

3. Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. 20 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 ter, e dall'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia può recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza

tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione della Provincia indirizzata al domicilio digitale del Professionista, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli svolti.

3. In caso di sopravvenienze normative che incidano sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Provincia può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni solari, da comunicare al domicilio digitale del Professionista. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto con rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 1671 del Codice civile.

4. Se il Contraente recede dal contratto prima della scadenza prevista, la Provincia, oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 21 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e successive modificazioni, e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, pubblicato nel sito della Provincia all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", che il Contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, la Provincia può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 19, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione di tali obblighi.¹

Art. 22 - Controversie e Foro competente

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per qualunque controversia tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Savona.

Art. 23 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente disciplinare, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Professionista.

Ai fini fiscali si dichiara che gli adempimenti di cui al presente disciplinare di incarico sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, per l'eventuale registrazione, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 26/04/1986 n. 131.

Savona, lì

Il Professionista

XXXXX

Il Dirigente del Settore

Ing. Danilo Burastero